



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

OGGETTO :

L.n.244/2007 - Ricognizione delle società partecipate - Conferma deliberazione consiliare n.15 del 27 aprile 2015 -

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Consigliere	X	
ROMANO Paolo	Consigliere	X	
SICILIANO Concetta	Presidente	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Consigliere	X	
OLLINO Dinamaria	Consigliere	X	
POLLONE Lidia	Consigliere	X	
MAGGIO Francesco	Consigliere	X	
FOGLIATO Rosella	Consigliere		X
LE DONNE Giovanni	Consigliere	X	
DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	X	
MANCUSO Massimiliano	Consigliere		X
CAPARELLI Alessandro	Consigliere	X	
FRANCO Daniele	Consigliere	X	
BORGARELLO Patrizia	Consigliere		X
GIACONE Giovanni	Consigliere	X	
BARBINI Cristian	Consigliere	X	
Totale		14	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Giovanni Di Rosario**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Concetta SICILIANO**, nella sua qualità di **Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **L.n.244/2007. Ricognizione delle società partecipate. Conferma deliberazioni consiliare n.15 del 27.04.2015.**

Richiamati:

- la propria deliberazione n.15 del 27/04/2015 con la quale è stato effettuato il *piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
- piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1, comma 612, della legge 190/2014);

Visto il comma 561 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con cui viene completamente eliminata la disciplina dell'obbligo di dismissione delle partecipate delineata dal comma 32 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010, comma che viene completamente abrogato;

Considerato che permangono i vincoli posti dai commi 27,28 e 29 dell'art.3, della Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008) e ss.mm.ii. i quali dispongono che:

- al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.2, comma1, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- è sempre ammessa la costituzione di società che "producono" servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;

Dato atto che il comma 569 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16 del 06/03/2014, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica:

_ Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

_ Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000):

_ Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Preso atto altresì che l'art. 2, comma 28, della legge 244/2007 prevede che "ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali".

Accertato che questo Comune aderisce anche a forme associative a seguito di adesione a consorzi obbligatori e non obbligatori di seguito elencati (**prospetto B**) e che ritiene utile il mantenimento negli stessi in quanto svolgono attività mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Accertato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie dirette detenute da questo Ente sono quelle risultanti dal **prospetto A**) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

Visti gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune;

Rilevato, che la totalità delle Società di cui dal prospetto A) svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie così come indicato nel prospetto A, nonchè il numero delle forme associative di cui al prospetto B;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco, premesso quanto sopra, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. Di aggiornare, ed autorizzare, ai sensi del comma 28 dell'art.3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette quali risultano dal **prospetto A**) che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio.
2. Di prendere atto che, in base alle risultanze sopra evidenziate (**prospetto B**), il numero delle forme associative a seguito di adesione a consorzi di cui in premessa alle quali il Comune aderisce, è conforme a quanto prescritto dal comma 2 dell'art.28 della legge n.244/2007, autorizzandone altresì il mantenimento.
3. Di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, di avviare le procedure più idonee per assolvere, nei modi e tempi dovuti, alle recenti disposizioni del legislatore di cui in particolare alla legge n.133/2008 e s.m.i. e al DPR n.168/2010.
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte di Conti in ottemperanza al dettato normativo.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente"
6. A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario.

IL PROPONENTE

Il Sindaco
Ugo Baldi
f.to Ugo Baldi

IL REDATTORE

Istruttore Direttivo
U.O. Contabilità Risorse Umane- Economato
Catia Campaci
f.to Catia Campaci

VISTO

Il Segretario Generale
Giovanni Di Rosario
f.to Giovanni Di Rosario

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, sulla proposta che precede, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica :FAVOREVOLE -----**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali : *f.to Guglielmo Lo Presti* -----
(*Avv. Guglielmo Lo Presti*)

b) **alla regolarità contabile : FAVOREVOLE -----**

Il Responsabile di ragioneria:*f.to Zaccagnino* -----
(*Rag. M.A. Tecla Zaccagnino*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Segretario Comunale Dott. Giovanni Di Rosario;

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/00 ;

Visto il Decreto Legge n. 174/2012 e la legge di conversione n.213/2012;

Acquisito il parere della commissione per i Servizi di Direzione e Staff in data 14/12/2015 ai sensi dell'art. 66 comma 13,del Regolamento del Consiglio Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che da il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti : n.14 (Assenti Fogliato, Mancuso, Borgarello)
- Votanti : n.14
- Astenuti : n.00
- Favorevoli : n.14
- Contrari : n.00

Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE:

f.to Concetta Siciliano
Concetta Siciliano

IL SEGRETARIO GENERALE:

f.to Giovanni Di Rosario
Dott. Giovanni Di Rosario

Prospetto A

SOCIETA' PARTECIPATA	OGGETTO SOCIALE	N. AZIONI	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE	% PARTECIPAZIONE
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO in alternativa SMATORINO SPA ovvero SMAT S.p.A.	Gestione del servizio idrico integrato nonchè attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente	10	645,57	0,1%

Prospetto B

Forme associative

ORGANISMO PARTECIPATO	P.IVA/COD.FISC	QUOTA PARTECIPAZIONE DIRETTA
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	90005860011	9,09%
CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE	07305160017	10,33%
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	07401840017	0,1%
AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE	97639830013	0,21%

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO

Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/12/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

**IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti